

Martedì 13 aprile 1999

(Raccomandazione 18)

chiede che un Commissario responsabile per Europol venga sottoposto al controllo parlamentare del Parlamento europeo;

(Raccomandazione 19)

invita il Consiglio a riferire al Parlamento europeo, entro 2 anni dall'inizio del lavoro di Europol, sulla promozione della cooperazione tramite Europol a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del trattato UE nella versione del trattato di Amsterdam e sulle possibilità di dotare Europol di maggiori poteri operativi;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

b) **A4-0091/99**

Risoluzione sulle procedure penali nel quadro dell'Unione (Corpus Juris)

Il Parlamento europeo,

- visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e i suoi protocolli nonché le convenzioni concluse nel quadro del Consiglio d'Europa, in particolare quelle del 13 dicembre 1957 sull'extradizione, del 20 aprile 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale e del 27 gennaio 1977 sulla lotta contro il terrorismo,
 - visto l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, secondo il quale l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri,
 - visto il nuovo titolo VI del trattato sull'Unione europea quale modificato dal trattato di Amsterdam, in particolare gli articoli da 29 a 31, da 33 a 35, 39, 43 e 44,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sul diritto e la cooperazione giudiziaria in materia penale,
 - visti il Piano d'azione adottato dal Consiglio (doc. 12028/5/98 JAI 31 riv. 5) e approvato dal Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 sull'instaurazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, nonché la comunicazione della Commissione (COM(98)0459) del 14 luglio 1998 sullo stesso argomento,
 - visto l'articolo 148 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0091/99),
- A. considerando che lo sviluppo della criminalità pone l'Unione europea, su richiesta dei suoi Stati membri, di fronte alla sfida di trovare adeguate soluzioni di prevenzione e di lotta, mantenendo un livello elevato di sicurezza per i cittadini ed evitando, nella misura del possibile, di creare disparità di trattamento da uno Stato membro all'altro,
- B. considerando che le convenzioni sottoscritte finora rispondono solo ai problemi più urgenti senza affrontarli in profondità; che tali convenzioni sono per di più difficili da attivare in considerazione delle macchinose procedure e dei tempi necessari per giungere alla loro ratifica da parte dei 15 Stati membri,
- C. considerando che il Consiglio si è accontentato di una dichiarazione politica senza alcuna conseguenza concreta e che gli strumenti giuridici che esso utilizza sono poco vincolanti per gli Stati membri e sono inoltre molto deboli rispetto agli efficaci mezzi di cui dispone il primo pilastro,
- D. considerando che è compito delle istituzioni europee favorire il dibattito sull'adeguamento degli ordinamenti giuridici nazionali nel settore del diritto e della procedura penale, nel rispetto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri,

Martedì 13 aprile 1999

- E. considerando che la Convenzione del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e l'azione comune relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale conducono gli Stati membri sulla via dell'unificazione delle definizioni penali, che è destinata a facilitare la cooperazione di polizia e la mutua assistenza nel settore giudiziario,
- F. considerando che il trattato di Amsterdam ha dotato l'Unione europea di nuovi strumenti per lottare contro le forme più gravi di criminalità, segnatamente con l'introduzione di norme minime quanto agli elementi costitutivi delle infrazioni penali e alle sanzioni applicabili, allo scopo di offrire ai cittadini un elevato livello di protezione in uno spazio giuridico e giudiziario comune,
- G. considerando che è difficile perseguire le attività criminali transfrontaliere, anche in ragione delle diversità esistenti tra le procedure giudiziarie negli Stati membri.
- H. considerando che il Consiglio europeo tenutosi a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 sollecita nelle sue conclusioni il rafforzamento dell'azione dell'Unione europea contro la criminalità organizzata (punto 89 delle conclusioni),
- I. considerando che i principi fondamentali e l'acquis in materia penale devono orientare i negoziati per l'ampliamento dell'Unione, in modo da garantire l'adattamento della legislazione penale e dei sistemi giudiziari dei paesi candidati,
- J. considerando che avvenimenti recenti come l'affare Öcalan o l'affare Pinochet fanno riflettere sempre più sulla necessità e l'urgenza di instaurare meccanismi di cooperazione giudiziaria in materia penale basati su regole minime comuni e su una maggiore cooperazione tra Stati membri,
- K. considerando che tutte le autorità di polizia — a livello locale, nazionale e europeo — devono essere soggette a una supervisione adeguata,
- L. considerando che tutti i cittadini dell'Unione sono preoccupati per la loro sicurezza e per quella delle loro famiglie,

Disposizioni di diritto penale

1. ribadisce che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce la prima pietra dell'edificio europeo in campo penale, dalla quale si sono potuti trarre i principi fondamentali che costituiscono ormai denominatore giuridico e patrimonio culturale comuni degli Stati membri dell'Unione europea;
2. accoglie, in quanto potrebbe costituire un esempio per sviluppi futuri, lo studio di Corpus Juris contenente disposizioni penali in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, e attende con interesse la relazione della Commissione sulle conseguenze che il Corpus Juris potrebbe comportare per i principi giuridici nazionali,
3. non si prefigge come obiettivo l'introduzione di un Codice europeo di diritto penale, bensì chiede la costruzione progressiva di un sistema penale europeo, che tenga conto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri e muovendo da esse reperisca metodi di lotta e prevenzione della criminalità organizzata transfrontaliera, e in particolare:
 - a) attribuisce priorità all'armonizzazione progressiva, come previsto dall'articolo 29, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, e dal piano d'azione per l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dei seguenti reati, legati a fenomeni di criminalità organizzata:
 - i reati contro i minori (in particolare lo sfruttamento sessuale),
 - la tratta di esseri umani,
 - il traffico di droga,
 - il terrorismo,
 - la corruzione e la frode,
 - il riciclaggio di denaro sporco,

reati per i quali l'Unione dispone già di un acquis di base comune;

Martedì 13 aprile 1999

- b) ritiene che siano necessari sforzi supplementari per definire priorità concrete dell'Unione in relazione alle seguenti forme di criminalità:
- il traffico d'armi (articolo 29 TUE),
 - i reati contro l'ambiente (piano d'azione) e il traffico di materiale nucleare,
 - i reati che sfruttano l'alta tecnologia (piano d'azione), in particolare quelli commessi attraverso Internet,
 - il doping nello sport (conclusioni del Consiglio europeo di Vienna),

per i quali è indispensabile assicurare la continuità con le politiche già avviate a livello dell'Unione, approfondendo nel contempo lo studio delle implicazioni transfrontaliere e ricercando un approccio coordinato a livello internazionale;

4. chiede che il Consiglio e la Commissione mettano a punto, per l'elaborazione di tale sistema, un programma legislativo vero e proprio, che possa sfruttare al massimo i mezzi previsti dal trattato di Amsterdam, in particolare il diritto di iniziativa allargato conferito alla Commissione e le decisioni quadro, fin dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Disposizioni e strumenti per le procedure

5. ritiene che, nelle prospettive a medio e lungo termine delle procedure penali nell'Unione europea, si potrebbe creare un pubblico ministero europeo indipendente che agisca in parallelo con le procure nazionali e che, in una prima fase, potrebbe servire a centralizzare le informazioni giudiziarie sulle indagini in corso a carattere transnazionale inerenti ai reati inseriti nel sistema penale europeo, onde evitare i doppijoni e consentire alle competenti autorità inquirenti e giudiziarie di partecipare e di mettere così a disposizione le rispettive conoscenze e competenze, anche al fine di garantire un migliore coordinamento delle indagini stesse;

6. ritiene che, in una fase successiva, il pubblico ministero europeo possa essere incaricato, attraverso procuratori delegati, dell'apertura di indagini e dell'esercizio dell'azione penale pubblica dinnanzi alle giurisdizioni competenti degli Stati membri per i reati che rientrano nel sistema penale europeo;

7. sottolinea che un pubblico ministero europeo può assicurare il controllo giudiziario su Europol, visto che il trattato di Amsterdam prevede attività operative di questo servizio di polizia europea, per il quale manca finora un controllo giudiziario e democratico;

8. sottolinea che un pubblico ministero europeo può altresì garantire un opportuno controllo giudiziario nei confronti dell'UCLAF/OLAF, di cui è in ogni caso indispensabile garantire un adeguato livello di indipendenza dalla Commissione.

Questioni istituzionali

9. sollecita le osservazioni dei parlamenti nazionali nell'adozione degli atti connessi con la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e si impegna a fare tutto quanto in suo potere perché i cittadini europei siano informati in modo esaustivo;

10. esige dal Consiglio, nella prospettiva di realizzare il programma legislativo concernente il sistema penale europeo, di poter svolgere pienamente il proprio ruolo che, anche se ancora consultivo, è stato rafforzato dal trattato di Amsterdam e che diviene ineludibile, tenuto conto del principio di legalità, allorché le attività dell'Unione si dirigono verso il settore penale;

11. chiede alla Commissione di associarlo pienamente alla fase di valutazione della fattibilità delle misure legate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare all'introduzione del Corpus Juris, e si propone di invitare i parlamenti nazionali a un lavoro in comune per esaminare i vari aspetti politici e costituzionali derivanti dalle ipotesi di riforma connesse a un pubblico ministero europeo;

Considerazioni finali

12. invita i paesi candidati a divenire i protagonisti del processo di messa in conformità del loro ordinamento giuridico e della loro amministrazione nonché delle riforme;

Martedì 13 aprile 1999

13. invita il Consiglio a concludere accordi di cooperazione, ai sensi dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, con i paesi terzi che sono particolarmente interessati dai fenomeni di traffico illecito di droga, criminalità organizzata, in particolare finanziaria (paradisi fiscali) e terrorismo, per promuovere il ravvicinamento degli elementi costitutivi delle infrazioni e delle sanzioni nei settori interessati;

*
* *

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti e ai governi dei paesi candidati.

c) **A4-0185/99**

Risoluzione sulla relazione del Consiglio al Consiglio europeo, comprendente gli elementi fondamentali di una strategia UE in materia di droga per il periodo successivo al 1999, sulle azioni in materia di droga e questioni connesse svolte nel corso della Presidenza del Regno Unito (7930/2/98 — C4-0409/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del Consiglio (7930/2/98 — C4-0409/98),
- visto l'articolo 129 del trattato CE (futuro articolo 152 del trattato CE),
- visto il titolo VI del trattato sull'Unione europea e in particolare gli articoli K.1, punti 4, 7, 8 e 9, K.3 e K.6,
- visto il nuovo titolo VI e in particolare i futuri articoli 29, 30, 31, 34 e 39 del trattato sull'Unione europea (nuovi),
- viste le tre convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga, rispettivamente del 1961, 1971 e 1988,
- visti la dichiarazione politica e il piano d'azione adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York l'8 e il 10 giugno 1998,
- visto il Piano d'azione dell'Unione europea per la lotta alla droga (1995-1999) (COM(94)0234),
- vista la decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) ⁽¹⁾,
- vista l'azione comune del 17 dicembre 1996 ⁽²⁾ adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga,
- vista l'azione comune del 16 giugno 1997 ⁽³⁾ adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio d'informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche,
- viste le sue precedenti risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999) ⁽⁴⁾, la sua raccomandazione del 6 ottobre 1998 al Consiglio sulla cooperazione europea nel quadro della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga (UNGASS) ⁽⁵⁾ e la sua risoluzione del 12 maggio 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul controllo delle nuove droghe di sintesi (designer drugs) ⁽⁶⁾,
- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0185/99),

⁽¹⁾ GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 166 del 3.7.1995, pag. 116.

⁽⁵⁾ GU C 328 del 26.10.1998, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU C 167 del 1.6.1998, pag. 29.